

DISCIPLINA DEI CONTRATTI PUBBLICI DEL COMUNE DI FORLÌ

Capo I. DISPOSIZIONI GENERALI E ORGANIZZATIVE

- Art. 1. Oggetto e ambito di applicazione
 - Art. 2. Definizioni
 - Art. 3. Competenze e disposizioni organizzative
- Capo II. DISPOSIZIONI COMUNI ALLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
- Art. 4. Norme comuni alle procedure di affidamento
 - Art. 5. Progettazione e criteri ambientali minimi
 - Art. 6. Ecosistema di approvvigionamento digitale
 - Art. 7. Composizione delle commissioni di gara
 - Art. 8. Commissioni giudicatrici
 - Art. 9. Partecipazione dei consorzi alle procedure di affidamento
 - Art. 10. Verifica di anomalia delle offerte
 - Art. 11. Garanzie
 - Art. 12. Opzioni

Capo III. PROCEDURE SEMPLIFICATE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

- Art. 13. Procedura negoziata
- Art. 14. Indagine di mercato
- Art. 15. Procedure di affidamento diretto
- Art. 16. Principio di rotazione
- Art. 17. Verifica del possesso dei requisiti
- Art. 18. Verifica a campione

Capo IV. PERFEZIONAMENTO DEI CONTRATTI

- Art. 19. Forma dei contratti
- Art. 20. Stipulazione del contratto
- Art. 21. Raccolte decentrate dei contratti

Capo V. ESECUZIONE DEI CONTRATTI

- Art. 22. Revisione prezzi

Capo VI. ALTRI CONTRATTI

Sezione I. ALIENAZIONE DI BENI MOBILI COMUNALI E DONAZIONI

- Art. 23. Beni oggetto di alienazione e principi
- Art. 24. Responsabile del procedimento
- Art. 25. Determinazione del prezzo
- Art. 26. Procedure di alienazione
- Art. 27. Avviso pubblico
- Art. 28. Valutazione delle offerte
- Art. 29. Requisiti dell'acquirente

Art. 30. Perfezionamento della vendita

Art. 31. Donazioni

Sezione II. CONVENZIONI

Art. 32. Convenzioni in generale

Art. 33. Convenzioni con enti del terzo settore

Art. 34. Protocolli d'intesa

Capo VII. DISPOSIZIONI FINALI

Art. 35. Norme finali e abrogazioni

Capo I.
DISPOSIZIONI GENERALI ED ORGANIZZATIVE

Art. 1.
Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina, nell'ambito dell'autonomia normativa ed organizzativa riconosciuta agli enti locali, l'attività negoziale del Comune di Forlì. In particolare, il presente regolamento disciplina l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, per quanto non disciplinato puntualmente dal codice dei contratti pubblici e dai relativi atti normativi di attuazione, nonché dalle altre norme europee e nazionali vigenti in materia di contratti pubblici.
2. Il richiamo al presente regolamento, contenuto nella determinazione a contrattare o negli atti della procedura di affidamento, costituisce adeguata motivazione di eventuali deroghe a bandi tipo, linee guida ed altri atti di regolazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione ai sensi dell'art. 83, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

Art. 2.
Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:
 - a) "codice", il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e successive modificazioni;
 - b) "TUEL", il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;
 - c) "ANAC", l'Autorità Nazionale Anticorruzione;
 - d) "MePa", il mercato elettronico della pubblica amministrazione che consente acquisti per importi inferiori alla soglia di rilievo europeo, basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via telematica, messo a disposizione da CONSIP S.p.a. o dalla centrale regionale di riferimento;
 - e) "procedura ordinaria": la procedura aperta e la procedura ristretta;
 - f) "dirigente responsabile": il dirigente responsabile del procedimento di spesa, di entrata o di esecuzione a cui fa capo la responsabilità della gestione del contratto;
 - g) "servizio responsabile": il servizio responsabile del procedimento di spesa, di entrata o di esecuzione a cui fa capo la responsabilità della gestione del contratto;
 - h) "responsabile della procedura di gara": il dirigente o funzionario delegato responsabile della gestione delle procedure ordinarie, del dialogo competitivo, del partenariato per l'innovazione, della procedura competitiva con negoziazione e delle procedure negoziate di valore pari o superiore alle soglie di valore di cui all'art. 3, c. 3, preordinate all'affidamento di lavori, servizi e forniture;
 - i) "servizio contratti": il servizio cui è assegnata, in base alla macrostruttura del Comune di Forlì, la responsabilità della gestione delle procedure ordinarie, del dialogo competitivo, del partenariato per l'innovazione, della procedura competitiva con negoziazione e delle procedure negoziate di valore pari o superiore alle soglie di valore di cui all'art. 3, c. 3, preordinate all'affidamento di lavori, servizi e forniture;
 - l) "struttura organizzativa stabile": l'insieme degli uffici comunali stabilmente dedicati allo svolgimento di funzioni di progettazione tecnico-amministrativa, affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
 - m) "RUP": il responsabile unico del progetto di cui all'art. 15 del codice;
 - n) "progettista": il soggetto incaricato di redigere il progetto di fattibilità tecnica ed economica ed il progetto esecutivo di un lavoro pubblico o il progetto, di regola articolato in un unico livello di approfondimento, di servizi e forniture di cui all'art. 41 del codice;

- o) “incaricato della verifica”: il soggetto incaricato di effettuare la verifica preventiva della progettazione dei lavori pubblici di cui all’art. 42 del codice;
- p) “gara uffiosa”: la procedura di gara di cui all’art. 13 del presente regolamento, esperibile nei casi in cui le norme vigenti ammettono la procedura negoziata mediante consultazione di più operatori economici;
- q) “sondaggio di mercato”: la procedura di affidamento di cui all’art. 15 del presente regolamento, esperibile nei casi in cui le norme vigenti ammettono l’affidamento diretto e la stazione appaltante ritiene di procedere previa valutazione di più preventivi o consultazione di più operatori economici;
- r) “sistema” o “piattaforma”: la piattaforma di approvvigionamento digitale certificata del Comune di Forlì, conforme all’art. 25 del codice;
- s) “componente tecnica della commissione di gara”: i membri della commissione di gara interni inquadrati con profilo professionale tecnico o esterni muniti di qualifica professionale tecnica.

2. Per le ulteriori definizioni, si rinvia all’allegato I.1 al codice.

Art. 3.

Competenze e disposizioni organizzative

1. Compete alla Giunta comunale l’approvazione di:

- a) progetti di lavori o opere pubbliche di fattibilità tecnica ed economica, nonché progetti esecutivi di importo pari o superiore ad euro 150.000 qualora costituiscano l’unico livello di progettazione o la relativa approvazione da parte della Giunta sia richiesta per l’acquisizione di finanziamenti esterni;
- b) progetti di acquisizione di beni e servizi di importo pari o superiore ad euro 140.000, se progetti di investimento pubblico, o pari o superiore alla soglia di rilevanza europea, se progetti finanziati con spesa corrente;
- c) modifica al contratto qualora comporti un aumento del quadro economico o l’impiego delle somme a disposizione per imprevisti o del fondo residuo per ribasso di gara, salvo che l’utilizzo di tali somme sia stato già autorizzato dalla Giunta comunale in via preventiva;
- d) novazione oggettiva di contratto, ove ammessa;
- e) concessioni, locazioni attive o passive e comodati di beni immobili comunali di durata non superiore a nove anni;
- f) servizi, attività e progetti mediante convenzione con enti del terzo settore;
- g) servitù attive e passive.

2. Compete al dirigente con propria determinazione:

- a) l’approvazione dei progetti esecutivi al di fuori dei casi di cui al comma 1, lett. a);
- b) l’approvazione dei progetti di acquisizione di beni e servizi di importo inferiore ad euro 140.000, se progetti di investimento pubblico, o inferiore alla soglia di rilevanza europea, se progetti finanziati con spesa corrente;
- c) l’adozione del provvedimento a contrattare;
- d) la definizione degli elementi di valutazione e rispettivi pesi in caso di aggiudicazione mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
- e) l’aggiudicazione delle procedure di affidamento;
- f) l’approvazione del rinnovo, della proroga tecnica del contratto o altra opzione prevista negli atti della procedura di affidamento;
- g) l’autorizzazione al subappalto e l’accoglimento della richiesta di pagamento diretto del subappaltatore ai sensi dell’art. 119, comma 11, lett. c), del codice, prevedendone l’incompatibilità con la natura del contratto nei soli casi in cui il Comune di Forlì non è tenuto a corrispondere alcun corrispettivo al contraente principale, fatte salve eccezioni adeguatamente motivate dal dirigente competente;

- h) l'approvazione di modifica al contratto al di fuori dei casi di cui al comma 1, lett. c), incluse le modifiche di cui all'articolo 120, c.1 lett. a), del codice;
- i) i comodati di beni mobili comunali;
- l) il recepimento del subentro nel contratto;
- m) la risoluzione del contratto;
- n) l'approvazione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo, del certificato di regolare esecuzione e del certificato di conformità, salva la possibilità per lavori, forniture e servizi di importo inferiore a euro 40.000 di sostituire il certificato di regolare esecuzione con l'apposizione del visto di regolare esecuzione del direttore dei lavori o del direttore dell'esecuzione sulle fatture di spesa;
- o) l'approvazione di accordi bonari di cui agli articoli 210 e 211 del codice;
- p) l'approvazione di proposte di transazione relative a contratti inclusi nell'ambito di applicazione del codice ovvero di recesso per pubblico interesse ai sensi, rispettivamente, degli artt. 212 e 123 del codice.

3. Al Servizio contratti è demandata la gestione delle procedure ordinarie e negoziate previa gara uffiosa, preordinate all'affidamento di lavori, servizi e forniture a partire dalle soglie di valore di seguito elencate, al netto del valore di eventuali rinnovi o altre opzioni:

- a) lavori: euro 500.000;
- b) servizi di cui ai Titoli I e II della Parte VII del Libro II del codice: euro 200.000;
- c) altri servizi e forniture: euro 140.000.

4. Al dirigente responsabile è demandata la gestione delle procedure ordinarie e negoziate preordinate all'affidamento di lavori, servizi e forniture al di sotto delle soglie di valore di cui al comma 3 e delle procedure di affidamento diretto e negoziate senza previa gara uffiosa, per lavori, servizi e forniture di qualsiasi importo.

5. Al Servizio contratti è demandata la gestione delle procedure di dialogo competitivo, partenariato per l'innovazione e procedura competitiva con negoziazione, preordinati all'affidamento di lavori, servizi e forniture.

6. In riferimento alle procedure di cui ai commi 3 e 5, il dirigente del Servizio contratti assume il ruolo di responsabile della procedura di gara, competente ad adottare il provvedimento di aggiudicazione, fermi restando i compiti e le responsabilità attribuiti al RUP dalla normativa vigente; il dirigente responsabile espleta le attività istruttorie, propositive e preparatorie degli atti necessari alla contrattazione.

7. Il dirigente responsabile acquisisce, sul provvedimento a contrattare relativo alle procedure di gara di cui ai commi 3 e 5, il parere del Servizio contratti relativo alla conformità alle norme in materia di procedure di affidamento di cui al codice ed al presente regolamento.

Capo II.

DISPOSIZIONI COMUNI ALLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

Art. 4.

Norme comuni alle procedure di affidamento

1. Il Comune di Forlì, al fine del pieno esercizio della propria autonomia negoziale, orientata al miglior soddisfacimento delle proprie finalità istituzionali, persegue il mantenimento della qualificazione avanzata quale stazione appaltante di terzo livello, promuovendo la professionalizzazione della propria struttura organizzativa stabile, mediante la consistenza, esperienza e competenza delle risorse umane dedicate, da garantire attraverso le previsioni del piano triennale dei fabbisogni di personale ed adeguati programmi annuali di formazione.
2. Il Comune di Forlì promuove la conformazione degli atti di gara ai principi di tutela dei

lavoratori, pari opportunità generazionali e di genere, inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate e sostenibilità ambientale.

3. Il progettista, in sinergia con il responsabile unico del progetto, individua uno o più contratti collettivi di lavoro in applicazione dei criteri di cui all'Allegato I.01 al codice.
4. Ai fini di cui al comma 2 la stazione appaltante negli atti di gara prevede i seguenti requisiti necessari dell'offerta:

- a) obbligo, per agli operatori economici che occupano oltre 50 dipendenti, di produrre copia dell'ultimo rapporto biennale sulla situazione del personale di cui all'art. 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del predetto art. 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. Il rapporto è oggetto di pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale comunale e di comunicazione al Ministro per le pari opportunità, al Ministro per le politiche giovanili e al Ministro per le disabilità;
- b) obbligo per gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, di consegnare, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;
- c) obbligo per gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti di consegnare, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali;
- d) obbligo per l'operatore economico subentrante di garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel pregresso contratto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, garantendo le stesse tutele del contratto collettivo di lavoro indicato dalla stazione appaltante, ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione imprenditoriale e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto. In caso di modifica delle condizioni di esecuzione rispetto all'appalto stipulato con l'operatore uscente, il personale da riassorbire è definito in esito ad una verifica congiunta tra appaltatore e associazioni sindacali. Le modalità di attuazione del presente obbligo devono essere puntualmente indicate dall'operatore economico in specifico progetto di riassorbimento;
- e) obbligo, in caso di aggiudicazione del contratto, di assicurare all'occupazione giovanile e a quella femminile la quota di assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, prescritta negli atti di gara, salvi i casi di esonero previsti in base alle norme vigenti.

5. Ai fini di cui al comma 2 la stazione appaltante negli atti di gara prevede, altresì, i seguenti impegni da assumere da parte dei concorrenti, con le rispettive modalità di adempimento da dichiarare da parte dei concorrenti, in aggiunta o alternativa a quelle prospettate:

a) impegno di garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore, con le seguenti modalità:

- inserimento nei contratti di subappalto di clausole che prevedono l'obbligo per il subappaltante di corrispondere al subappaltatore i costi della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, senza alcun ribasso e l'obbligo per il subappaltatore di applicare ai propri dipendenti, impiegati nell'esecuzione del contratto, le stesse tutele economiche e normative valevoli per i dipendenti dell'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le lavorazioni relative alla categoria prevalente oppure le stesse tutele economiche e normative del contratto individuato ai sensi dell'art. 11, comma 2-bis, del codice nei casi ivi previsti;

b) impegno di garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, con le seguenti modalità:

- possesso della certificazione della parità di genere di cui all'art. 46-bis del d.lgs. n. 198/2006;

- conciliazione delle esigenze di vita e lavoro per giovani o donne, mediante smart working o flessibilità oraria in entrata ed uscita o asilo nido aziendale o territoriale convenzionato inclusivo o formazione sui temi della non discriminazione, pari opportunità, inclusione di persone disabili o identificazione di una figura aziendale per le politiche antidiscriminatorie (diversity manager);

- sportello informativo su non discriminazione, pari opportunità o inclusione di persone disabili;

- identificazione di una figura aziendale per le politiche inclusive (disability manager);

- formazione professionale dedicata ai giovani dipendenti per l'inserimento nel contesto aziendale e per l'aggiornamento costante delle risorse presenti;

c) impegno di garantire il contrasto al lavoro irregolare, con le seguenti modalità:

- obbligo per l'appaltatore ed i subappaltatori, prima dell'effettivo inizio dell'esecuzione del contratto, di comunicare alla stazione appaltante il luogo di tenuta del Libro unico del lavoro e di garantirne l'esibizione entro 15 giorni dalla richiesta della stazione appaltante, nonché di conservare nel luogo di esecuzione e tenere a disposizione della stazione appaltante, copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro al centro per l'impiego di cui all'art. 9-bis, comma 2, della legge 28 novembre 1996, n. 608 e successive modificazioni, unitamente alla ricevuta di avvenuta trasmissione, relativamente a tutti i lavoratori impiegati, in modo da consentire la verifica di regolarità dei lavoratori presenti nel luogo di esecuzione, identificati dalla stazione appaltante;

- obbligo per l'appaltatore di produrre alla stazione appaltante idonea documentazione comprovante l'effettiva applicazione dello specifico contratto collettivo di lavoro a ciascun dipendente impiegato nell'esecuzione del contratto da affidare, ossia copia della denuncia mensile UniEmens.

6. Quanto previsto ai commi da 2 a 5 non trova applicazione nelle fattispecie di seguito elencate:

a) servizi di natura intellettuale e forniture senza posa in opera;

b) affidamenti diretti, per i quali si applica quanto previsto all'art. 15, comma 13, del presente regolamento.

7. Quanto previsto alla lett. d) del comma 4 trova applicazione esclusivamente nel caso in cui sussista un contratto in essere nel settore di riferimento, oggettivamente assimilabile a quello da aggiudicare, non occasionale, ossia caratterizzato da stabilità e continuità nell'erogazione delle prestazioni, e non richiedente l'introduzione di prestazioni aggiuntive che per l'entità delle variazioni determinino il complessivo mutamento dell'oggetto dell'affidamento.

8. Gli obblighi di cui ai commi 4 e 5 sono presidiati da adeguate penali, da prevedersi nei documenti contrattuali.
9. Al fine di garantire la qualità e tempestività dell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante può richiedere negli atti di gara che l'aggiudicatario costituisca entro un congruo termine dalla data di aggiudicazione, se non già esistente, idonea sede operativa da mantenere per l'intera durata del rapporto contrattuale, ubicata in prossimità dei luoghi di esecuzione, garantendo la presenza dei mezzi, delle risorse e dei materiali necessari per un pronto riscontro alle necessità del committente. In caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ove la natura e le caratteristiche delle prestazioni, che formano oggetto del contratto, richiedano la prossimità dell'esecutore per la loro efficiente gestione, gli atti di gara prevedono l'attribuzione di un punteggio agli operatori economici con sede operativa nell'ambito territoriale di riferimento entro il limite del 5 per cento. Resta fermo che in attuazione del principio di non discriminazione territoriale degli operatori economici, la prossimità non può essere richiesta quale requisito di ammissibilità alla procedura di affidamento.
10. In attuazione del principio del risultato, sotto il profilo della massima tempestività, e del principio della fiducia, le procedure di affidamento sono informate al canone di autoresponsabilità degli operatori economici, in forza del quale ciascuno di essi sopporta le conseguenze di eventuali negligenze, errori o ritardi nella formulazione dell'offerta e nella presentazione della documentazione richiesta nell'ambito della procedura di affidamento ed ai fini della stipulazione del contratto. La stazione appaltante può assegnare termini perentori, a pena di esclusione dalla procedura di affidamento, in riferimento a ciascun adempimento posto a carico dell'operatore economico ed a ciascuna richiesta di documenti o chiarimenti rivolta al medesimo. Ferma restando l'applicazione del soccorso istruttorio, ove ammesso dalle norme vigenti, l'operatore economico non può pretendere la reiterazione o ottenere la rimessione in termini nel caso in cui, a fronte di specifica richiesta della stazione appaltante, non abbia integralmente prodotto o posto in essere quanto richiesto. Se il concorrente produce dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.
11. Al fine di favorire l'effettiva partecipazione delle micro, piccole e medie imprese, il Comune di Forlì promuove la suddivisione degli appalti in lotti ai sensi dell'art. 58 del codice, fermo restando che un appalto non può essere frazionato per evitare l'applicazione delle norme del codice, tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino.

Art. 5.
Progettazione e criteri ambientali minimi

1. Il progetto relativo agli appalti di servizi è composto, di regola, dagli elaborati minimi di seguito elencati:
 - a) relazione generale illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio;
 - b) indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui all'art. 26, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
 - c) computo metrico estimativo o perizia di stima, con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
 - d) quadro economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione dei servizi;
 - e) capitolato speciale descrittivo e prestazionale, comprendente le specifiche tecniche, l'indicazione dei requisiti minimi che le offerte devono comunque garantire e, se del caso, degli aspetti che possono essere oggetto di variante migliorativa e conseguentemente i criteri premiali da applicare alla valutazione delle offerte in sede di gara, l'indicazione di altre

circostanze che potrebbero determinare la modifica delle condizioni negoziali durante il periodo di validità, fermo restando il divieto di modifica sostanziale.

Il responsabile unico del progetto, in funzione della dimensione e tipologia del servizio, può omettere taluno degli elaborati di cui al precedente periodo, fermi restando i contenuti minimi del progetto definiti dall'art. 4-bis dell'Allegato I.7 al codice, o aggiungerne altri.

2. Ai fini dell'art. 57, comma 2, del codice, il responsabile unico del progetto nel documento di indirizzo alla progettazione di cui all'art. 41, comma 2, del codice ed all'art. 3 del relativo allegato I.7:

- a) definisce gli obiettivi ambientali coerenti con il piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione, da ricoprendere tra gli obiettivi generali da perseguire con l'intervento;
- b) accerta se l'intervento rientra nell'oggetto dei criteri ambientali minimi ("CAM") adottati con i vigenti decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e se è conforme al principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali ("DNSH") ai sensi dell'art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852, ove applicabile;
- c) attesta con adeguata motivazione l'eventuale sussistenza di deroghe all'applicazione dei CAM in ragione della natura dell'intervento, con particolare riferimento agli interventi di manutenzione, ristrutturazione e restauro;
- d) individua le specifiche tecniche e le clausole contrattuali applicabili al caso concreto;
- e) in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, identifica quali criteri premianti devono essere considerati in sede di definizione degli elementi di valutazione delle offerte, tra quelli previsti nei CAM o quelli funzionali alla realizzazione degli obiettivi del piano d'azione per l'energia sostenibile del Comune di Forlì ("PAES"), approvato con deliberazione di Consiglio comunale 19 dicembre 2011, n. 159 e successivi aggiornamenti.

3. Il progettista, dando attuazione al documento di indirizzo alla progettazione:

- a) informa il progetto agli obiettivi ambientali predeterminati;
 - b) definisce dettagliatamente le specifiche tecniche e le clausole contrattuali da applicare, adattandole alle peculiarità del progetto;
 - c) stabilisce le modalità e le tempistiche di verifica della conformità delle offerte alle specifiche tecniche ed alle clausole contrattuali di cui al precedente punto b), indicando analiticamente l'eventuale documentazione a comprova ed il momento in cui deve essere richiesta, distinguendo fra:
 1. dichiarazioni e documentazione del concorrente o di terzi da richiedere a corredo dell'offerta;
 2. documentazione da richiedere ai fini dell'aggiudicazione;
 3. documentazione da richiedere o accertamenti di fatto da svolgere in fase di esecuzione del contratto.
 - d) predisponde lo schema di dichiarazione relativo alle specifiche tecniche ed alle clausole contrattuali, che il concorrente deve eventualmente produrre a corredo dell'offerta.
4. Gli incaricati della verifica e validazione del progetto, per quanto di rispettiva competenza, accertano il rispetto di quanto indicato ai commi 2 e 3 del presente articolo.
5. Qualora sia richiesta la documentazione di cui al precedente comma 3, lett. c), n. 2, il responsabile unico del progetto o la commissione giudicatrice formula la proposta di aggiudicazione condizionata alla verifica circa l'effettiva conformità dell'offerta alle pertinenti specifiche tecniche ed alle clausole contrattuali. In tal caso, il responsabile unico del progetto acquisisce e valuta la documentazione a comprova ai fini dell'aggiudicazione.
6. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano anche ai contratti pubblici di servizi e forniture, eccettuato il comma 4. Il riferimento al documento di indirizzo alla progettazione contenuto nei commi 2 e 3 deve intendersi relativo ad analogo atto di indirizzo del responsabile

unico del progetto.

7. Il responsabile unico del progetto, coordinandosi con il progettista, esclude il subappalto a cascata, nei casi in cui si rende necessario per rafforzare il controllo delle attività di cantiere o per garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori oppure per prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e della natura e complessità delle lavorazioni da effettuare.

Art. 6.

Ecosistema di approvvigionamento digitale

1. Il Comune di Forlì gestisce il ciclo di vita dei contratti pubblici mediante la propria piattaforma di approvvigionamento digitale certificata, perseguendone la piena integrazione con l'ecosistema nazionale.

2. La piena digitalizzazione delle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione è attuata mediante la piattaforma di cui al comma 1, in modo da favorire, attraverso la concentrazione dei dati e l'interoperabilità delle banche dati e dei servizi digitali, la trasparenza dell'azione amministrativa, la sua efficienza ed il controllo di tempestiva e regolare esecuzione da parte degli organi preposti.

3. La pubblicità legale in ambito nazionale dei bandi e degli avvisi relativi ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture è garantita mediante la sezione pubblicità a valore legale (“PVL”) della Banca dati nazionale dei contratti pubblici, con esclusione della pubblicazione all’albo pretorio comunale e salva la messa a disposizione della documentazione di gara sulla piattaforma di approvvigionamento digitale comunale. Resta ferma la pubblicazione all’albo pretorio comunale di tutte le determinate a contrarre e le determinate di aggiudicazione. La pubblicità dell'avviso sui risultati della procedura, relativo all'affidamento diretto di contratti pubblici di valore inferiore a 5.000 euro, è assolta mediante la sola pubblicazione della relativa determina a contrarre e di affidamento all’albo pretorio comunale e sulla sezione denominata “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale comunale, purché la predetta determina rechi i contenuti tipici dell'avviso sui risultati della procedura.

4. Gli obblighi di trasparenza dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 sono assolti mediante la pubblicazione dei dati unicamente sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici, salvo la pubblicazione sulla sezione denominata “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale comunale esclusivamente di:

- a) copia delle determinate a contrarre;
 - b) collegamento ipertestuale alla sezione della Banca dati nazionale dei contratti pubblici, contenente i dati relativi allo specifico contratto;
 - c) elenco dei provvedimenti di aggiudicazione di cui all'art. 23 del d.lgs. n. 33/2013 ed altri obblighi di pubblicazione imposti da norme diverse dall'art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013;
 - d) altri atti e dati di cui all'allegato 1 alla deliberazione dell'Autorità nazionale anticorruzione 20 giugno 2023, n. 264, come modificata con deliberazione 19 dicembre 2023, n. 601.
5. Le procedure di affidamento telematiche sono gestite mediante l'utilizzazione della piattaforma telematica di cui al comma 1, salvi i casi di ricorso a strumenti telematici di negoziazione o di acquisto messi a disposizione da centrali di committenza.
6. Le piattaforme telematiche di cui al comma 5 garantiscono l'inviolabilità delle buste digitali, l'intangibilità del contenuto delle offerte e la tracciabilità delle operazioni di gara, rendendo superflua la pubblicità delle sedute di gara.
7. Resta a carico dei concorrenti, senza nulla poter imputare alla stazione appaltante, l'onere e la conseguente responsabilità di far pervenire tempestivamente alla stazione appaltante tutti i documenti e le informazioni richiesti per la partecipazione alla procedura di affidamento,

attivandosi con adeguato anticipo per rispettare il termine per la presentazione delle offerte. Non può essere addebitata alcuna responsabilità al concorrente, che, pur attivatosi con adeguato anticipo, abbia riscontrato e segnalato tempestivamente e motivatamente oggettivi malfunzionamenti del sistema.

8. Con la registrazione al sistema e la presentazione dell'offerta, i concorrenti manlevano e tengono indenne il Comune di Forlì, in riferimento a danni, costi e oneri di qualsiasi natura, che dovessero essere sofferti da terzi, a causa di violazioni delle regole contenute negli atti della procedura di affidamento, di un utilizzo scorretto od improprio del sistema o di violazioni della normativa vigente.

Art. 7.
Composizione delle commissioni di gara

1. In caso di procedura ordinaria, dialogo competitivo, partenariato per l'innovazione e procedura competitiva con negoziazione, la commissione di gara preposta alla fase di ammissibilità e, nell'ipotesi di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, alla fase di esame delle offerte economiche, è composta dai membri individuati nel verbale della prima seduta di gara nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) presidente: dirigente responsabile o altro dirigente o titolare di incarico di elevata qualificazione delegato dal primo;
- b) componente: dirigente o titolare di incarico di elevata qualificazione del Servizio contratti;
- c) componente: responsabile unico del progetto o, in caso di sua coincidenza con il dirigente responsabile, funzionario del servizio responsabile;

2. In caso di gara uffiosa la commissione di gara preposta alla fase di ammissibilità e, nell'ipotesi di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, alla fase di esame delle offerte economiche, è composta dai membri individuati nel verbale della prima seduta di gara nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) presidente: dirigente responsabile o altro dirigente o titolare di incarico di elevata qualificazione delegato dal primo;
- b) componente: responsabile unico del progetto o, in caso di sua coincidenza con il dirigente responsabile, funzionario o istruttore del servizio responsabile;
- c) componente: funzionario anche non appartenente al servizio responsabile.

3. La stazione appaltante acquisisce l'autocertificazione di tutti i componenti attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui all'art. 93, comma 5, del codice.

4. Nel caso in cui il responsabile del progetto assuma altresì il ruolo di componente della commissione di gara, la proposta di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso viene dal medesimo formulata nell'ambito della seduta di gara e documentata nel relativo verbale.

Art. 8.
Commissioni giudicatrici

1. La commissione giudicatrice, incaricata della valutazione delle offerte tecniche ed economiche e della formulazione della proposta di aggiudicazione, in caso di applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, è composta da un numero dispari di membri interni o esterni alla stazione appaltante, di regola pari a tre, salvo casi di particolare complessità o di elevata multidisciplinarietà delle valutazioni richieste in cui può essere composta da cinque membri.

2. I componenti interni della commissione giudicatrice sono individuati in esito a valutazione comparativa dei curricula effettuata dal responsabile unico del progetto, nel rispetto del principio di rotazione e di indeterminatezza dell'identità dei commissari, e comunque, nei limiti delle

disponibilità in organico e tenendo conto della competenza specifica rispetto all'oggetto della procedura di affidamento.

3. I componenti della commissione giudicatrice sono nominati dal dirigente competente ad adottare il provvedimento di aggiudicazione.

4. La stazione appaltante, prima della nomina della commissione, acquisisce l'autocertificazione di tutti i componenti attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui all'art. 93, comma 5, del codice e l'impegno a comunicare tempestivamente al Comune di Forlì eventuali situazioni di incompatibilità, impedimento o astensione che dovessero intervenire nel corso dell'espletamento della prestazione, ferma restando la facoltà della stazione appaltante di effettuare ogni controllo che ritenga opportuno.

5. Il compenso dei componenti esterni è stabilito nella determinazione di nomina previo computo del responsabile unico del progetto.

6. Il rimborso delle eventuali spese di viaggio, vitto e pernottamento avviene sulla base della presentazione dei relativi titoli giustificativi, applicando le condizioni di spettanza e di limite che la vigente normativa prevede per i dipendenti con qualifica non dirigenziale degli enti locali; per quanto riguarda l'utilizzo del mezzo di trasporto proprio, si applica quanto previsto nella determinazione del direttore generale del Comune di Forlì 2 luglio 2013, n. 1778 e successive modificazioni.

7. Tutte le spese relative alla commissione giudicatrice sono inserite nel quadro economico dell'intervento, tra le somme a disposizione.

8. Nel caso di commissari esterni, l'incarico di componente di commissione giudicatrice viene formalizzato mediante specifico contratto nel quale sono riportati:

- a) il CIG e CUP, se dovuti;
- b) l'eventuale autorizzazione del datore di lavoro all'espletamento della prestazione, nel caso di commissari dipendenti pubblici;
- c) il compenso previsto;
- d) le modalità di riconoscimento del rimborso delle spese;
- e) le modalità di pagamento del compenso e delle spese, con eventuale clausola di tracciabilità ai sensi della Legge n. 136/2010;
- f) il regime fiscale e contributivo pertinente e le modalità di applicazione delle tasse e contributi, nonché l'onere dell'imposta di bollo sul contratto a carico dell'incaricato, ove dovuta;
- g) il termine per l'espletamento dell'incarico e le modalità della sua eventuale proroga;
- h) gli eventuali adempimenti aggiuntivi alla valutazione delle offerte tecniche ed economiche rimessi alla commissione giudicatrice;
- i) la possibilità, nel caso di rinnovo del procedimento di gara a seguito di annullamento dell'aggiudicazione o di annullamento dell'esclusione di taluno dei concorrenti, di riconvocazione della medesima commissione;
- j) la possibilità di riconvocazione della commissione anche a procedura di gara terminata al fine di fornire chiarimenti a qualsiasi titolo necessari al Comune di Forlì;
- k) gli obblighi di condotta previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 e dal vigente codice di comportamento del Comune di Forlì;
- l) le modalità di trattazione dell'eventuale contenzioso.

9. Si definiscono preventivamente i seguenti criteri per la nomina dei componenti della commissione giudicatrice:

- a) la nomina dei commissari è effettuata dal dirigente competente ad assumere la determinazione di aggiudicazione, su proposta del RUP;
- b) la commissione giudicatrice è costituita, di regola, da tre componenti, o in casi particolari da cinque componenti;
- c) i componenti della commissione giudicatrice, compreso il presidente, devono essere esperti

relativamente all'oggetto del contratto da affidare, come comprovabile mediante curriculum, individuati prioritariamente all'interno del Comune di Forlì e, ove possibile, nel rispetto del principio di rotazione;

d) il presidente della commissione giudicatrice deve, di norma, rivestire qualifica dirigenziale o essere titolare di incarico di elevata qualificazione;

e) qualora si renda necessario procedere alla nomina di commissari esterni si procede tramite valutazione di curricula.

Art. 9.

Partecipazione dei consorzi alle procedure di affidamento

1. Nel caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d), del codice, il consorzio affidatario può designare ai fini dell'esecuzione un operatore economico consorziato diverso da quello indicato nell'ambito della procedura di affidamento a condizione che il subentrante:

- a) sia in possesso dei requisiti di ordine generale e degli ulteriori requisiti eventualmente richiesti all'operatore economico sostituito;
- b) risulti già associato al consorzio alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
- c) non abbia partecipato alla medesima procedura di affidamento o non si trovi nella fattispecie di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d), del codice, salvo la possibilità di dimostrare che tale circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

2. I documenti di gara prevedono la modifica soggettiva di cui al comma 1, in analogia a quanto stabilito dall'art. 120, comma 1, lett. d), n. 1 del codice.

Art. 10.

Verifica di anomalia delle offerte

1. Negli appalti di importo pari o superiore alle soglie di rilievo europeo, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, il responsabile unico del progetto valuta in contraddittorio la congruità della migliore offerta, che presenta sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti, in presenza di un numero di offerte ammesse non inferiore a tre. In caso contrario, la verifica in contraddittorio viene esperita in presenza di elementi specifici che facciano apparire l'offerta anormalmente bassa, predeterminati negli atti di gara, tra cui, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- a) presunta incongruità del costo della manodopera;
- b) sottostima della quantità di ore/uomo necessaria per l'esecuzione delle prestazioni;
- c) sottostima degli oneri aziendali per la sicurezza;
- d) prezzo apparentemente basso in rapporto al livello qualitativo dell'offerta tecnica ed agli impegni che l'offerente si è assunto;
- e) costi dei materiali manifestamente non in linea con le condizioni di mercato;
- f) altri elementi che facciano apparire l'offerta anormalmente bassa.

2. Negli appalti di importo pari o superiore alle soglie di rilievo europeo, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo, il responsabile unico del progetto valuta in contraddittorio la congruità della migliore offerta pari o superiore alla soglia di presunta anomalia, calcolata in applicazione dei metodi di cui all'allegato II.2 al codice, in presenza di un numero di offerte ammesse non inferiore a cinque. In caso contrario, la verifica in contraddittorio viene esperita in presenza di elementi specifici che facciano apparire l'offerta anormalmente bassa, predeterminati negli atti di gara, tra

cui, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- a) presunta incongruità del costo della manodopera;
- b) sottostima della quantità di ore/uomo necessaria per l'esecuzione delle prestazioni;
- c) sottostima degli oneri aziendali per la sicurezza;
- d) costi dei materiali manifestamente non in linea con le condizioni di mercato;
- e) altri elementi che facciano apparire l'offerta anormalmente bassa.

3. Nei casi in cui si procede alla valutazione in contraddittorio dell'anomalia dell'offerta, ivi compresi quelli in cui la componente tecnica della commissione di gara o della commissione giudicatrice ritenga che l'offerta appaia anormalmente bassa in base ad elementi specifici, il presidente della commissione chiude la seduta e ne dà comunicazione al responsabile unico del progetto, che procede alla verifica delle giustificazioni presentate.

4. Il responsabile unico del progetto dichiara, con motivata relazione, l'anomalia delle offerte che, all'esito del procedimento di verifica sono risultate non congrue, e ne dispone l'esclusione, da recepirsi dal dirigente competente, qualora il responsabile del progetto non sia titolare del potere di manifestare all'esterno la volontà del Comune.

5. I concorrenti devono indicare nell'offerta economica, a pena di esclusione, l'importo complessivo dei propri costi della manodopera, riferiti all'appalto da affidare, salve le deroghe di cui all'art. 108, comma 9, del codice.

6. Qualora l'importo complessivo dei costi della manodopera indicato dal concorrente posizionato primo in graduatoria provvisoria sia inferiore a quello stimato dalla stazione appaltante ai sensi dell'art. 41, commi 13 e 14, del codice, il responsabile unico del progetto, dopo la proposta di aggiudicazione e comunque anteriormente alla determinazione di aggiudicazione, verifica che la riduzione del costo della manodopera derivi da una più efficiente organizzazione aziendale, fermo restando il rispetto di quanto previsto all'art. 110, comma 5, lett. d), del codice, mediante richiesta di spiegazioni, che l'impresa concorrente produce entro il termine di giorni 15.

7. Il responsabile unico del progetto procede, contestualmente all'eventuale verifica di congruità dell'offerta e comunque prima dell'aggiudicazione, a verificare dandone conto in sintetica relazione:

- a) l'equivalenza delle tutele economiche e normative rispetto a quelle garantite dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, indicato dalla stazione appaltante, nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un contratto collettivo nazionale diverso; a tal fine, il responsabile unico del progetto può richiedere all'aggiudicatario una analitica relazione di equivalenza, corredata da idonea documentazione probatoria;
- b) l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto dall'art. 4, comma 5, del presente regolamento, in riferimento alle pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, alle medesime tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore, al contrasto al lavoro irregolare e, se del caso, alla stabilità occupazionale.

8. In caso di esito negativo delle verifiche, il responsabile unico del progetto:

- a) dispone l'esclusione dell'operatore economico, da recepirsi dal dirigente competente, qualora il responsabile del progetto non sia titolare del potere di manifestare all'esterno la volontà del Comune;
- b) procede alla segnalazione all'Autorità nazionale anticorruzione, all'escussione della garanzia provvisoria, ove richiesta, ed alla riformulazione della graduatoria, previo ricalcolo della soglia di anomalia, ove prevista. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche procede nuovamente nei termini sopra indicati.

1. E' facoltà del dirigente responsabile esonerare l'operatore economico dall'obbligo di costituire:
 - a) la garanzia definitiva, con motivazione espressa nella determina a contrarre, consistente, per contratti di importo inferiore a 150.000 euro, nella previsione contrattuale di pagamento del corrispettivo in unica rata a saldo o, in alternativa, per contratti di importo inferiore a 40.000 euro, nella scarsa complessità della prestazione oggetto del contratto implicante un ridotto rischio di inadempimento;
 - b) la polizza del progettista per la copertura dei rischi di natura professionale in caso di importo a base di affidamento inferiore a euro 20.000, fermo restando l'obbligo di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137;
 - c) la garanzia fideiussoria per il pagamento della rata di saldo di cui all'art. 117, comma 9, del codice, se di valore inferiore a 5.000 euro, tale da non rappresentare idonea garanzia.

Art. 12.
Opzioni

1. La stazione appaltante negli atti di gara relativi a contratti di durata, aventi ad oggetto servizi ripetitivi, prevede, di regola:
 - a) l'obbligo a carico dell'appaltatore, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, di esecuzione alle condizioni originariamente previste, con esclusione del diritto alla risoluzione del contratto;
 - b) l'opzione di proroga ordinaria, in base alla quale il contraente originario è tenuto a eseguire le prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto o alle condizioni di mercato, ove più favorevoli per la stazione appaltante;
 - c) la facoltà di rinnovo del contratto, con possibilità di concordare condizioni migliorative per la stazione appaltante, tali da non comportare alcuna modifica dell'equilibrio economico - giuridico del contratto a favore dell'operatore economico contraente;
 - d) l'opzione di proroga tecnica per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di affidamento ai sensi dell'art. 120, comma 11, del codice, in base alla quale il contraente originario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.
2. Le opzioni di cui alle lett. b) e c) del comma 1 sono subordinate alle seguenti condizioni:
 - a) il valore e la durata della proroga ordinaria e del rinnovo siano stati specificati negli atti di gara iniziali;
 - b) la proroga ordinaria o, in via alternativa, il rinnovo vengano disposti per una sola volta e per una durata non superiore a quella del contratto originario, fermo restando la possibilità di ricorrere cumulativamente anche alle opzioni di cui alle lett. a) e d) del comma 1;
 - c) il provvedimento che dispone la proroga o il rinnovo venga adottato entro il termine di durata del contratto originario, previa acquisizione, in caso di rinnovo, di formale dichiarazione di disponibilità da parte dell'operatore economico contraente.

Capo III.

PROCEDURE SEMPLIFICATE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

Art. 13.
Procedura negoziata

1. La procedura negoziata, salvi i casi in cui è consentito rivolgersi ad un unico operatore economico determinato, è esperita mediante gara uffiosa che, salvi i casi in cui è consentito

selezionare diversamente gli operatori economici da consultare, è preceduta da indagine di mercato nel rispetto dell'art. 14.

2. Le procedure di cui al comma 1 sono consentite nei soli casi in cui le norme vigenti al momento dell'avvio della procedura di affidamento ammettono la procedura negoziata.

3. La gara uffiosa di cui al comma 1 è improntata a garanzie procedurali analoghe a quelle tipiche delle procedure ordinarie con riferimento a:

- a) segretezza delle offerte;
- b) fase di ammissione dei concorrenti e soccorso istruttorio;
- c) verbalizzazione delle operazioni della commissione di gara e, se del caso, della commissione giudicatrice;
- d) individuazione delle offerte da sottoporre a verifica di anomalia o esclusione automatica delle offerte anomalie;
- e) formulazione della graduatoria in applicazione di criteri di aggiudicazione predeterminati.

4. La gara uffiosa di cui al comma 1 è aperta al mercato, se in esito all'indagine di mercato di cui all'art. 14, vengono invitati tutti gli operatori economici che hanno presentato una manifestazione di interesse ammissibile.

Art. 14.
Indagine di mercato

1. L'indagine di mercato è finalizzata a conoscere gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura negoziata. Tale fase, avendo finalità esclusivamente esplorativa e di indagine preliminare rispetto all'avvio della gara uffiosa, non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito e non implica la costituzione di posizioni giuridiche soggettive o obblighi negoziali a carico della stazione appaltante, che si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di sospendere, modificare, revocare o annullare, totalmente o parzialmente, l'indagine di mercato, senza che i candidati possano avanzare pretese di alcun genere.

2. La stazione appaltante effettua l'indagine di mercato mediante pubblicazione di avviso, senza avvalersi della facoltà di fare ricorso ad elenchi di operatori economici. La stazione appaltante assicura la pubblicità dell'attività di esplorazione del mercato, mediante pubblicazione di un avviso sulla sezione pubblicità a valore legale ("PVL") della Banca dati nazionale dei contratti pubblici e sul profilo di committente. La durata della pubblicazione è stabilita per un periodo minimo di giorni 15, salvo la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di giorni 5.

3. L'avviso di cui al comma 2 indica il numero minimo e massimo di operatori economici che saranno invitati, salvo il caso della gara uffiosa aperta al mercato.

4. Sono inammissibili le manifestazioni di interesse presentate:

- a) dall'affidatario uscente, individuato in applicazione dell'art. 16 del presente regolamento, salvo quanto previsto dall'art. 49, comma 4, del codice;
- b) dagli operatori economici privi dei requisiti richiesti dalla stazione appaltante nell'avviso pubblico;
- c) oltre la scadenza del termine perentorio fissato nell'avviso pubblico.

5. Nel caso in cui il numero delle manifestazioni di interesse ammissibili sia superiore a quello massimo predeterminato nell'avviso pubblico, la stazione appaltante seleziona gli operatori economici da invitare in applicazione di criteri oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento, stabiliti nella determinazione a contrattare o nell'avviso pubblico nel rispetto dei principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza. I criteri di selezione possono comprendere, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

a) per i lavori:

1. importo complessivo dei lavori eseguiti regolarmente e con buon esito nell'ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione dell'avviso e relativi alla categoria prevalente indicata dalla stazione appaltante, da dimostrarsi con i certificati di esecuzione dei lavori;
2. numero di personale dipendente al momento di presentazione della manifestazione di interesse;
3. possesso della certificazione di sistema di gestione ambientale, di sistema di gestione della salute e sicurezza dei lavoratori o altre certificazioni rilevanti in riferimento alla tipologia dell'appalto da affidare.

b) per i servizi di ingegneria e architettura:

1. fatturato globale per servizi di ingegneria e architettura riferibile agli ultimi cinque esercizi antecedenti la pubblicazione dell'avviso;
2. importo dei lavori svolti nel corso degli ultimi dieci anni ed appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare;
3. numero medio annuo del personale tecnico del candidato, comprendente i soci attivi, i dipendenti, i consulenti su base annua iscritti ai relativi albi professionali, che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell'ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti della società candidata una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA, e i collaboratori a progetto in caso di soggetti non esercenti arti e professioni.

c) per gli altri servizi e le forniture:

1. fatturato globale riferibile all'ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione dell'avviso;
2. importo complessivo dei servizi o forniture analoghi, regolarmente svolti nell'ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione dell'avviso;
3. numero di personale dipendente al momento di presentazione della manifestazione di interesse partecipazione;
4. possesso di specifiche certificazioni pertinenti l'oggetto dell'affidamento.

6. La selezione deve fondarsi su una pluralità di criteri, complessivamente idonei ad identificare gli operatori economici da invitare nel rispetto delle finalità e dei principi di cui al comma 5. L'avviso indica il punteggio attribuibile per ciascuno dei criteri di selezione, eventualmente graduabile tra un minimo ed un massimo predeterminati.

7. Il responsabile unico del progetto assegna agli operatori economici, che hanno presentato la manifestazione di interesse, i punteggi relativi a ciascun criterio di selezione, stilando una graduatoria in base alla sommatoria dei punteggi conseguiti da ciascun candidato per ogni criterio di selezione. È vietata la previsione di soglie di sbarramento, comportanti l'esclusione dei candidati dalla graduatoria in caso di mancato raggiungimento di un punteggio minimo.

8. Nei casi eccezionali in cui le norme vigenti ammettono la selezione mediante sorteggio, la stazione appaltante rende noti nell'avviso pubblico la data e il luogo di espletamento del sorteggio, fermo restando che i nominativi degli operatori economici selezionati tramite sorteggio non devono essere resi noti, né accessibili, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte. La selezione degli operatori economici da invitare non può essere effettuata in base all'ordine cronologico di ricezione delle manifestazioni di interesse.

9. Nel caso in cui il numero delle manifestazioni di interesse presentate sia inferiore al minimo previsto dalle norme vigenti, il dirigente responsabile ha facoltà di integrare l'elenco degli operatori economici da invitare.

10. L'invito alla gara uffiosa da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso fissa il termine di presentazione delle offerte, non inferiore a giorni 10, in analogia con quanto previsto dall'art. 92, comma 4, del codice.

Procedure di affidamento diretto

1. L'affidamento diretto avviene in esito a:
 - a) sondaggio di mercato;
 - b) consultazione diretta di un solo operatore economico finalizzata a negoziare le condizioni del contratto.
2. Le procedure di cui al comma 1 sono consentite esclusivamente nelle fattispecie in cui le norme vigenti al momento dell'avvio della procedura di affidamento ammettono l'affidamento diretto.
3. Sono o restano soppresse le norme comunali che prevedano per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture soglie massime di ammissibilità dell'affidamento diretto diverse da quelle contemplate nelle vigenti norme statali.
4. Le norme del codice relative ai contratti di importo pari o superiore alle soglie europee, che postulano l'esperimento di una procedura di gara, menzionando espressamente bandi di gara o inviti, non si applicano agli affidamenti diretti.
5. La determina a contrarre contiene la motivazione della scelta dell'operatore economico affidatario, con riferimento a:
 - a) possesso dei requisiti prescritti;
 - b) idoneità dell'attività che l'operatore economico si è reso disponibile ad eseguire a soddisfare sul piano tecnico ed economico le finalità di interesse pubblico perseguitate dalla stazione appaltante ed a garantire le caratteristiche e specifiche tecniche definite negli elaborati progettuali;
 - c) congruità del prezzo proposto in rapporto alla qualità della prestazione, come attestato dal responsabile unico del progetto sulla base di elementi di riscontro oggettivo, tra cui prezziari e listini ufficiali, offerte precedenti per commesse analoghe, analisi dei prezzi praticati da altre amministrazioni o comparazione di preventivi acquisiti da più operatori economici;
 - d) ragioni di natura tecnica o di tutela di diritti esclusivi, che impongono di rivolgersi un operatore economico determinato o motivi che rendono economicamente o tecnicamente conveniente rivolgersi all'operatore economico individuato, inclusa la sua disponibilità ad avviare prontamente l'esecuzione delle prestazioni, con l'impiego di attrezzature e mezzi d'opera adeguati, in caso di urgenza;
 - e) elementi di valutazione di cui al comma 8 ed esito dell'eventuale negoziazione di cui al comma 10, in caso di sondaggio di mercato.
6. In caso di affidamenti di valore inferiore a 5.000 euro la motivazione della scelta dell'operatore economico può essere espressa in forma sintetica.
7. Nelle fattispecie di cui al comma 2 la stazione appaltante può, in alternativa all'affidamento diretto, ricorrere alla procedura negoziata mediante gara uffiosa di cui all'art. 13, garantendo comunque il rispetto del principio del risultato.
8. Il sondaggio di mercato di cui al comma 1, rientrando nell'alveo dell'affidamento diretto, non si configura quale procedura di gara e la scelta dell'affidatario è effettuata discrezionalmente dal responsabile unico del progetto, senza ricorso ad un criterio di aggiudicazione vincolato e senza formulazione di una graduatoria finale. A tal fine, il responsabile unico del progetto predetermina nell'invito le esigenze da soddisfare o gli elementi di valutazione dei preventivi, di natura quantitativa, incluso il profilo economico, ed eventualmente qualitativa. Tra gli elementi di cui al periodo precedente, tenuto conto dell'oggetto del contratto e della capacità tecnico – professionale richiesta, in particolare per prestazioni intellettuali o specialistiche, può rientrare anche la pregressa esperienza dell'operatore economico in prestazioni analoghe. Il responsabile unico del progetto valuta complessivamente il preventivo dell'operatore economico e gli elementi predeterminati nell'invito, senza una rigida e analitica ponderazione dei medesimi elementi da esplicitarsi in specifici giudizi numerici.

9. Le esigenze e gli elementi di valutazione di cui al comma 8 costituiscono parametri di riferimento al fine di:

- a) orientare gli operatori economici nell'elaborazione dei preventivi;
- b) individuare il preventivo nel suo complesso maggiormente rispondente alle esigenze di interesse pubblico della stazione appaltante;
- c) assolvere all'obbligo di motivare la scelta dell'affidatario.

10. Il responsabile unico del progetto può negoziare i preventivi presentati nel rispetto dei principi di risultato, imparzialità, parità di trattamento e non discriminazione degli operatori economici e trasparenza. La negoziazione non può condurre all'introduzione di modifiche sostanziali ai sensi dell'art. 120, comma 6, del codice. L'esito della negoziazione costituisce parametro integrativo rispetto a quanto previsto al comma 9, lett. b) e c). La facoltà di cui al presente comma è sempre indicata nell'invito al sondaggio di mercato.

11. Il sondaggio di mercato di cui alla lett. a) del comma 1 è improntato a principi di massima celerità, informalità ed economicità. La consultazione avviene mediante richiesta di preventivo, formulata a mezzo posta elettronica certificata, contestualmente rivolta ad almeno tre operatori economici individuati dal dirigente responsabile nel rispetto del principio di rotazione di cui all'art. 16, senza previa indagine di mercato. I preventivi pervenuti sono esaminati dal responsabile unico del progetto, senza costituzione di commissioni o seggi di gara. Non si applicano le garanzie procedurali previste all'art. 13, comma 3, salvo la facoltà di valutare in contraddittorio con l'operatore economico la congruità del preventivo che in base ad elementi specifici appaia anormalmente basso. Il documento di gara unico europeo o analoga dichiarazione viene richiesto esclusivamente all'operatore economico che ha presentato la migliore proposta.

12. L'avvio delle procedure di cui al comma 1 è preceduto quanto meno da perizia di stima o computo metrico estimativo, quale presupposto per la corretta individuazione della procedura di scelta del contraente e per la valutazione di congruità dei preventivi.

13. Al fine di garantire la tutela dei lavoratori nelle procedure di affidamento diretto, la stazione appaltante:

- a) individua prima dell'avvio della procedura di affidamento, ove presenti, i costi della manodopera e gli oneri per la sicurezza interferenziali;
- b) in riferimento agli appalti di lavori e servizi, diversi da quelli aventi natura intellettuale, seleziona, quale affidatario, un operatore economico che si impegna ad applicare al personale impiegato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e il cui ambito di applicazione è strettamente connesso con l'attività oggetto del contratto pubblico o il differente contratto collettivo che garantisca ai dipendenti tutele economiche e normative equivalenti;
- c) prevede l'obbligo per l'appaltatore di produrre, su richiesta della stazione appaltante, idonea documentazione comprovante l'effettiva applicazione dello specifico contratto collettivo di lavoro a ciascun dipendente impiegato nell'esecuzione del contratto da affidare, ossia copia della denuncia mensile UniEmens;
- d) impone e verifica l'inserimento nei contratti di subappalto di clausole che prevedono l'obbligo per il subappaltante di corrispondere al subappaltatore i costi della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, senza alcun ribasso e l'obbligo per il subappaltatore di applicare ai propri dipendenti, impiegati nell'esecuzione del contratto, le stesse tutele economiche e normative valevoli per i dipendenti dell'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le lavorazioni relative alla categoria prevalente oppure le stesse tutele economiche e normative del contratto individuato ai sensi dell'art. 11, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 36/2023 nei casi ivi previsti.

14. Resta fermo quanto previsto dall'art. 27, commi 6 e 7, del regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio comunale 12 novembre 2024, n. 92.

Art. 16.
Principio di rotazione

1. In caso di procedura di affidamento diretto o procedura negoziata, non aperta al mercato, si applica il principio di rotazione degli affidamenti con esclusivo riferimento all'affidamento immediatamente precedente, disposto con determinazione dirigenziale, anche se in esito a procedura ordinaria, rientrante nella stessa categoria di opere ovvero nello stesso settore merceologico o di servizi e riconducibile alla medesima fascia di valore economico.

2. Ai fini del comma 1, si intende:

- a) per "categoria di opere", la categoria prevalente, ossia la categoria di lavori, generale o specializzata, di importo più elevato fra le categorie costituenti l'intervento, prescindendo dalla considerazione delle eventuali categorie scorporabili;
- b) per "settore merceologico" o "settore di servizi", il settore, identificato tramite il codice del Common procurement vocabulary (CPV) adottato con il regolamento (CE) n. 2195 /2002, caratterizzante le prestazioni di forniture o servizi indicati come principali anche in termini economici, prescindendo dalla considerazione delle eventuali prestazioni secondarie.

3. Ai fini del comma 1, si definiscono le seguenti fasce di valore economico:

a) per procedure di affidamento di lavori pubblici:

1. fino a 4.999 euro;
2. da 5.000 a 39.999 euro;
3. da 40.000 a 149.999 euro;
4. da 150.000 a 309.600 euro (classifica I incrementata di un quinto);
5. da 309.601 a 619.200 euro (classifica II incrementata di un quinto);
6. da 619.201 a 999.999 euro;
7. da 1 milione a 3.098.400 euro (classifica IV incrementata di un quinto);
8. da 3.098.401 euro alla soglia di rilievo europeo;

b) per procedure di affidamento di servizi e forniture, salvo quanto previsto dall'art. 128 del codice per i servizi alla persona:

1. fino a 4.999 euro;
2. da 5.000 a 39.999 euro;
3. da 40.000 a 139.999 euro;
4. da 140.000 a 220.999 euro;
5. per i servizi sociali e assimilati di cui all'allegato XIV alla Direttiva 2014/24/UE: da 221.000 a 500.000 euro;
6. per i servizi sociali e assimilati di cui all'allegato XIV alla Direttiva 2014/24/UE: da 500.001 a 749.999 euro.

4. Il reinvito o riaffidamento al contraente uscente deve essere motivato con riferimento ai presupposti della deroga contemplati dall'art. 49, comma 4, del codice. In caso di gara ufficiosa, tale motivazione deve essere esplicitata in atto propedeutico all'avvio della procedura di affidamento, ma con modalità che garantiscano la segretezza degli operatori economici che hanno manifestato il loro interesse a partecipare e degli invitati, sino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte.

5. Il responsabile unico del progetto individua l'affidamento immediatamente precedente di cui al comma 1 mediante consultazione della piattaforma di approvvigionamento digitale certificata del Comune di Forlì o della banca dati nazionale dei contratti pubblici o, in caso di impossibilità della consultazione o inattendibilità del relativo esito, mediante consultazione del sistema informatico di gestione documentale del Comune di Forlì. La determinazione a contrarre attesta l'esito della

consultazione di cui al primo periodo, la cui documentazione viene conservata dal responsabile unico del progetto nel fascicolo della procedura di affidamento.

6. In applicazione dei principi di concorrenzialità, libertà di iniziativa economica e proporzionalità, non sono ammessi altri limiti al numero di affidamenti o di inviti al medesimo operatore, anche basati sul valore economico complessivo in una determinata unità di tempo.

Art. 17.

Verifica del possesso dei requisiti

1. La stipulazione dei contratti pubblici è sempre preceduta dalla acquisizione di dichiarazione sostitutiva resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale e, ove previsti, dei requisiti speciali.

2. La dichiarazione sostitutiva, acquisita con riferimento a specifica procedura di affidamento, può essere utilizzata, a discrezione della stazione appaltante, anche nell'ambito di altre procedure di affidamento entro un arco temporale massimo pari a mesi quattro, preferibilmente previa dichiarazione confermativa, attestante l'insussistenza di modifiche sopravvenute e ferma restando la necessità di dichiarare, con riferimento alla specifica procedura, l'eventuale intenzione di ricorrere al subappalto.

3. In caso di affidamento diretto, la determinazione a contrarre di cui all'art. 17, comma 2, del codice può essere assunta anteriormente alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale in capo all'affidatario, subordinandone espressamente l'efficacia all'esito positivo della verifica, da attestarsi espressamente nel conseguente contratto. In tale ipotesi, il termine per la stipulazione del contratto decorre dalla data di acquisizione dell'ultimo mezzo di prova di cui all'art. 17 del presente regolamento o, ove successiva, dalla data di completamento della eventuale valutazione discrezionale delle potenziali cause di esclusione non automatiche. Resta fermo che la consegna dei lavori e l'avvio dell'esecuzione di servizi e forniture in via d'urgenza sono disposti soltanto all'esito positivo della verifica di cui al primo periodo, salvi i casi eccezionali in cui l'ordinamento li ammette nelle more della verifica.

4. Il possesso dei requisiti di ordine generale autodichiarati dall'operatore economico, in caso di procedura di affidamento o di autorizzazione al subappalto di importo pari o superiore a 40.000 euro, è verificato attraverso i mezzi di prova di seguito elencati:

- a) visura della camera di commercio industria agricoltura artigianato, da cui desumere anche la sussistenza di procedure concorsuali;
- b) annotazioni riservate iscritte nel casellario dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, istituito presso l'Osservatorio dei contratti pubblici;
- c) certificato del casellario giudiziale ed, in caso di persona giuridica o altro ente collettivo, certificato dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato;
- d) certificato dei carichi pendenti penali, nel caso in cui venga dichiarata dall'operatore economico la pendenza di procedimenti penali oppure nel caso in cui sia acquisita in qualsiasi modo dalla stazione appaltante notizia della presenza di detti procedimenti penali o vi siano indizi in tal senso;
- e) documento unico di regolarità contributiva (DURC) o certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale;
- f) certificato di regolarità fiscale relativo alle violazioni accertate sia in via definitiva, che non definitiva;
- g) certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, per gli operatori economici rientranti nell'ambito di applicazione della predetta legge;
- h) comunicazione o informazione antimafia, ove richiesta in base al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e salvo l'iscrizione in corso di validità all'elenco dei fornitori, prestatori

di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 1, comma 52, della Legge n. 190/2012.

5. In caso di procedura di affidamento o di autorizzazione al subappalto di importo inferiore a 40.000 euro, le verifiche di cui al comma 4 sono effettuate esclusivamente per i contratti e subcontratti rientranti nei campioni di cui all'art. 18.
6. In caso di nota ordinativo di importo non superiore a 500 euro, la verifica dei requisiti è effettuata se il responsabile unico del progetto ha motivo di ritenere che possa sussistere una causa di esclusione a carico dell'operatore economico.
7. Il possesso dei requisiti speciali autodichiarati dall'operatore economico è verificato, in base a quanto previsto negli atti della procedura di affidamento, attraverso i mezzi di prova di seguito elencati:
 - a) visura attestante l'iscrizione alla camera di commercio industria agricoltura artigianato per attività pertinente rispetto all'oggetto del contratto da affidare ed, in caso di servizi attinenti all'architettura ed ingegneria, documenti comprovanti il possesso dei requisiti di cui alla parte V dell'allegato II.12 al codice;
 - b) altri mezzi di prova di cui agli artt. 99, 100 e 105 del codice.
8. Per servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, la determinazione a contrattare può prevedere, quale unico requisito di ordine speciale ai sensi dell'art. 100 del codice, il requisito attestato dalla documentazione di cui al comma 7, lett. a), oltre al possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali. In ogni caso, i requisiti di ordine speciale sono proporzionati ed attinenti all'oggetto del contratto da affidare.
9. Gli importi indicati ai commi 4 e 5 si intendono al lordo dell'eventuale ribasso offerto nell'ambito della procedura di affidamento, ed al netto dell'imposta sul valore aggiunto e di eventuali altri oneri fiscali o contributi previdenziali.

Art. 18.
Verifica a campione

1. Ai fini di cui al comma 5 dell'art. 17 i contratti e subcontratti rientranti nel campione, per i quali devono essere acquisiti i mezzi di prova di cui al comma 4 dell'art. 17, sono individuati in applicazione dei criteri di seguito indicati:

- a) la verifica a campione è effettuata con riferimento al dieci per cento dei contratti da iscriversi in ciascuna raccolta istituita o dei contratti di competenza di ogni servizio, a scelta del dirigente del servizio titolare della raccolta di riferimento, ed al dieci per cento delle autorizzazioni al subappalto di competenza di ogni servizio;
 - b) sono assoggettati a verifica a campione i contratti individuati in base alla numerazione progressiva della determinazione a contrattare o della proposta contrattuale ed i subappalti individuati in base alla numerazione progressiva della determinazione di autorizzazione, partendo dal primo atto assunto nell'anno solare di riferimento seguendo la numerazione progressiva con intervallo casuale da sorteggiarsi all'inizio di ogni anno, fino al raggiungimento della quota del dieci per cento del totale dei contratti e subcontratti.
2. Il responsabile unico del progetto ed il dirigente competente hanno sempre facoltà di effettuare verifiche ulteriori rispetto a quelle previste dal presente articolo e dall'art. 17.
3. Nell'ambito delle procedure di affidamento di cui all'art. 50, comma 1, lett. a) e b) del codice di importo inferiore a 40.000 euro, in caso di risoluzione del contratto in esito alla verifica a campione, per falsità della dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà, in riferimento al possesso dei requisiti di ordine generale o speciale richiesti, la stazione appaltante dispone la sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dal Comune di Forlì, per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.

4. Il responsabile unico del progetto effettua la comunicazione di avvio del procedimento di sospensione nei confronti dell'operatore economico, contenente:

- a) l'oggetto del procedimento e la sospensione comminabile all'esito dello stesso, nel limite minimo ed in quello massimo irrogabile;
- b) il termine di 90 giorni per la conclusione del procedimento, decorrente dalla data di ricezione della comunicazione di avvio del procedimento;
- c) la richiesta di produrre, entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione di avvio del procedimento, eventuali chiarimenti o documenti;
- d) la facoltà dell'operatore economico di trasmettere, entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione di avvio del procedimento, eventuali memorie e documenti, che sono valutati dall'ufficio ove pertinenti all'oggetto del procedimento, e l'eventuale richiesta di audizione;
- d) la possibilità di accedere ai documenti del procedimento, nel rispetto delle modalità e nei termini previsti dal regolamento di accesso agli atti;
- e) il nominativo del responsabile unico del progetto, con la specificazione dei contatti per eventuali richieste di chiarimenti e comunicazioni successive.

5. Il responsabile unico del progetto può, d'ufficio o su istanza della parte, convocare l'operatore economico in audizione, che può svolgersi anche tramite collegamento in videoconferenza. I soggetti convocati possono comparire in persona del proprio legale rappresentante oppure del procuratore speciale munito di apposita documentazione comprovante il potere di rappresentanza. Dell'audizione viene dato atto in apposito verbale nel quale sono sinteticamente riportate le dichiarazioni rese ed è indicata l'eventuale ulteriore documentazione depositata. Il verbale è sottoscritto da tutti i partecipanti all'audizione; in caso di omissione di sottoscrizione del verbale entro il termine assegnato dalla stazione appaltante, si intende integralmente confermato il contenuto del verbale da parte dell'operatore economico, con conseguente rinuncia ad ogni sua contestazione o disconoscimento. Una copia del verbale è consegnata a ciascuno dei soggetti intervenuti.

6. I termini del procedimento sono sospesi nei seguenti casi:

- a) necessità istruttorie dirette ad acquisire documenti da altre amministrazioni, fino all'acquisizione degli atti richiesti;
- b) pendenza di un giudizio avente il medesimo oggetto del procedimento di sospensione.

La sospensione opera una sola volta e per una durata complessiva che non può eccedere i 30 giorni.

7. Qualora nel corso della fase istruttoria emergano elementi che configurino una diversa qualificazione dei fatti come individuata nella comunicazione di avvio del procedimento, il responsabile unico del progetto ne dà comunicazione all'operatore economico, rendendolo edotto degli elementi di novità emersi dall'istruttoria ed assegnando un termine non inferiore a 10 giorni per la produzione di eventuali memorie e documenti.

8. Il dirigente responsabile, su proposta del responsabile unico del progetto, formulata in base alle risultanze dell'istruttoria, acquisiti tutti gli elementi di fatto e valutata la sussistenza o meno del dolo del dichiarante e tenuto conto della rilevanza e della gravità dei fatti, adotta il provvedimento finale che può avere i seguenti contenuti:

- a) l'archiviazione, in caso di insussistenza dei presupposti oggettivi o soggettivi della fattispecie, inclusa la sopravvenienza della perdita del requisito di ordine generale o speciale soltanto dopo la stipula del contratto;
- b) l'irrogazione della sospensione da uno a dodici mesi dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dal Comune di Forlì, nonché l'autorità a cui è possibile ricorrere e il termine per impugnare il provvedimento.

9. La graduazione della durata della sospensione è valutata dalla stazione appaltante in base ai seguenti criteri:

- a) rilevanza e gravità della falsità, anche in riferimento ad elementi oggettivi che escludano la sussistenza dell'intenzione del dichiarante di fornire una falsa rappresentazione della realtà,

avente lo scopo primario di indurre la stazione appaltante a disporre indebitamente l'affidamento del contratto pubblico;

- b) motivazioni addotte dall'operatore economico per giustificare il tenore della dichiarazione;
- c) attività svolta dall'operatore economico per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della falsità;
- d) valore dell'appalto;
- e) eventuale reiterazione di comportamenti analoghi a quelli contestati;
- f) altri eventuali elementi rilevanti.

Capo IV. PERFEZIONAMENTO DEI CONTRATTI

Art. 19. *Forma dei contratti*

1. I contratti sono stipulati o perfezionati nelle seguenti forme, da indicare nel provvedimento a contrarre in conformità all'art. 192, comma 1, lett. b), del TUEL:

a) atto pubblico, con ricorso alla funzione rogante del segretario generale o di notaio, per:

- 1) le donazioni di cui all'art. 782 del codice civile e gli altri contratti per i quali tale forma sia obbligatoria per legge;
- 2) le locazioni ultranovennali, le convenzioni urbanistiche, le acquisizioni di opere di urbanizzazione, le compravendite e tutti gli atti che devono essere trascritti.

b) scrittura privata per:

- 1) i lavori, i servizi e le forniture assegnati con procedura ordinaria, dialogo competitivo, partenariato per l'innovazione e procedura competitiva con negoziazione;
- 2) i lavori di importo a base di gara pari o superiore a euro 500.000, assegnati con procedura negoziata;
- 3) i rinnovi, varianti, integrazioni e proroghe di valore pari o superiore a euro 200.000 relativi a contratti di lavori;
- 4) le concessioni di servizi ed i servizi di cui ai Titoli I e II della Parte VII del Libro II del codice di importo a base di gara pari o superiore a euro 200.000, assegnati con procedura negoziata;
- 5) gli altri appalti di servizi e forniture e concorsi di progettazione di importo a base di gara pari o superiore a euro 140.000, assegnati con procedura negoziata;
- 6) i rinnovi, le varianti, integrazioni e proroghe di contratti di servizi e forniture, aventi i valori di cui ai precedenti punti 4) e 5) della presente lett. b);
- 7) le locazioni di durata fino a 9 anni;
- 8) i comodati di beni immobili;
- 9) le concessioni cimiteriali;
- 10) le altre concessioni di beni demaniali e patrimoniali indisponibili di importo pari o superiore a euro 10.000 e relativi subentri e variazioni di qualunque importo;
- 11) gli accordi di programma, le convenzioni con altre pubbliche amministrazioni e le convenzioni con soggetti privati in cui sia previsto un contributo economico il cui importo è soggetto ad imposta di registro ai sensi dell'art. 9 della Tariffa - Parte Prima allegata al D.P.R. 131/1986;
- 12) le convenzioni in cui sia previsto il solo rimborso spese a piè di lista o analitico per un importo pari o superiore a euro 40.000;
- 13) gli accordi di collaborazione per la valorizzazione delle rotonde stradali;
- 14) i contratti di sponsorizzazione di valore pari o superiore a euro 40.000;
- 15) accordi bonari, transazioni, incarichi esterni ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001,

n. 165, di valore pari o superiore a euro 40.000.

c) lettera-contratto, secondo lo schema della proposta e accettazione, anche contenuti in un unico documento, di cui all'art. 1326 del codice civile, per:

- 1) i lavori di importo a base di gara inferiore a euro 500.000, assegnati con procedura negoziata;
- 2) i rinnovi, varianti, integrazioni e proroghe di valore inferiore a euro 200.000 relativi a contratti di lavori;
- 3) le concessioni di servizi e appalti di servizi di cui ai Titoli I e II della Parte VII del Libro II del codice di importo a base di gara inferiore a euro 200.000, assegnati con procedura negoziata;
- 4) gli altri appalti di servizi e forniture e concorsi di progettazione di importo a base di gara inferiore a euro 140.000, assegnati con procedura negoziata;
- 5) i lavori, le concessioni di servizi, gli appalti di servizi di cui ai Titoli I e II della Parte VII del Libro II del codice e gli altri appalti di servizi e forniture, assegnati con affidamento diretto;
- 6) i rinnovi, le varianti, integrazioni e proroghe di contratti di servizi e forniture, aventi i valori di cui ai precedenti punti 3) e 4) della presente lett. c);
- 7) i comodati di beni mobili;
- 8) le concessioni di beni demaniali e patrimoniali indisponibili, escluse le concessioni cimiteriali, di valore inferiore a euro 10.000 e relativi subentri e variazioni;
- 9) la concessione in uso di spazi negli impianti sportivi;
- 10) gli accordi di collaborazione, esclusi quelli di cui al punto 12) della lett. b);
- 11) i contratti di sponsorizzazione di valore inferiore a euro 40.000;
- 12) i ricalcoli di compensi professionali;
- 13) le convenzioni con soggetti privati in cui sia previsto un contributo economico il cui importo non è soggetto ad imposta di registro ai sensi dell'art. 9 della Tariffa - Parte Prima allegata al D.P.R. 131/1986;
- 14) le convenzioni in cui sia previsto il solo rimborso spese a piè di lista o analitico per un importo inferiore a euro 40.000;
- 15) accordi bonari, transazioni, incarichi esterni ai sensi del d.lgs. n. 165/2001 di valore inferiore a euro 40.000.

d) nota ordinativo, in deroga alle previsioni di cui alle precedenti lettere, per:

- 1) affidamento di lavori fino ad euro 500;
- 2) acquisto di beni e servizi fino ad euro 5.000;
- 3) affidamento incarichi esterni ai sensi del d.lgs. n. 165/2001 fino ad euro 1.000;
- 4) allacci, spostamenti, attività connesse alle reti di distribuzione di acqua, gas, energia elettrica e telecomunicazioni ed adesioni o abbonamenti a banche dati.

2. Gli atti pubblici vengono iscritti nel Repertorio generale dell'ente. Le scritture private vengono iscritte nel Registro delle scritture private dell'ente. Il Repertorio e il Registro sono gestiti dal Servizio contratti. Le lettere-contratto e le note ordinativo, definite autonomamente da ciascun servizio dell'ente, vengono iscritte nelle Raccolte decentrate dei contratti dell'ente.

3. È esclusa dall'ambito contrattuale la nota ordinativo sottoscritta esclusivamente dal dirigente responsabile e non assoggettata all'imposta di bollo fin dall'origine.

Art. 20.

Stipulazione del contratto

1. Il responsabile unico del progetto trasmette al Servizio contratti le pratiche relative ai contratti da stipulare in forma di atto pubblico amministrativo o scrittura privata.

2. La stipulazione è subordinata all'avvenuto perfezionamento dello specifico impegno di spesa, nel

caso di contratti passivi per l'ente.

3. Tutte le spese contrattuali sono a carico della controparte, salvo quelle per le quali la legge o il contratto dispongano diversamente.

4. Il dirigente che interviene nella sottoscrizione del contratto ha la facoltà di apportarvi eventuali modifiche o integrazioni di legge, di stile, di dettaglio, o che siano del caso, purché non alterino la sostanza della volontà espressa con il provvedimento presupposto del contratto stesso.

5. I contratti vengono sottoscritti con firma digitale quando tale modalità sia obbligatoria per legge. Nell'ipotesi in cui il contraente privato non sia munito dei dispositivi per la firma digitale, si procede, alternativamente, in una delle modalità di seguito indicate:

a) le parti, alla presenza del funzionario delegato, che provvede alla loro identificazione, appongono la sottoscrizione autografa al contratto in formato analogico con successiva acquisizione in modalità elettronica e apposizione di firma digitale da parte del funzionario delegato ad attestare la conformità della copia informatica all'originale analogico;

b) le parti appongono a distanza la sottoscrizione autografa al contratto in formato analogico, unendovi copia del documento di riconoscimento del firmatario, con successiva acquisizione in modalità elettronica e trasmissione mediante posta elettronica certificata.

In ogni caso, si procede al perfezionamento del contratto in modalità elettronica con firma digitale, qualora tale modalità sia praticabile.

6. I contratti in forma di scrittura privata e di lettera-contratto, sottoscritti digitalmente a distanza, si intendono perfezionati alla data in cui vengono restituiti firmati al Comune a mezzo posta elettronica certificata. Se sottoscritti con firma autografa, si intendono perfezionati:

a) le scritture private, alla data dell'ultima sottoscrizione, come pure quelle firmate digitalmente nei locali del Comune;

b) le lettere-contratto, alla data di ricevimento da parte del Comune del contratto sottoscritto per accettazione dalla controparte.

7. Qualora senza giustificato motivo la controparte non provveda alla sottoscrizione del contratto nel termine assegnato, si provvede a formale diffida assegnando ulteriore termine, scaduto il quale può essere disposta la decadenza, salvo l'incameramento della garanzia provvisoria, se prevista e l'esercizio dell'azione di risarcimento del danno.

8. La liquidazione del corrispettivo deve contenere gli estremi del contratto, che costituisce titolo necessario per il pagamento, eccettuati i casi in cui le norme vigenti consentano il pagamento del corrispettivo anteriormente al perfezionamento del contratto.

Art. 21. *Raccolte decentrate dei contratti*

1. Per i contratti che non sono stipulati dal Servizio contratti ed iscritti nel Repertorio generale dell'ente o nel Registro delle scritture private, ciascun servizio o diversa articolazione organizzativa cura la tenuta di apposita Raccolta dei contratti conclusi autonomamente nell'ambito delle proprie unità organizzative, con il relativo registro informatizzato in cui annotare i seguenti contratti:

a) lettere-contratto di cui all'art. 19, c. 1, lett. c);

b) note-ordinativo di cui all'art. 19, c. 1, lett. d);

c) ordinativi di adesione ai contratti perfezionati da centrali di committenza;

d) contratti stipulati a cura di altri enti in cui è parte il Comune di Forlì.

2. Nella Raccolta dei contratti sono annotati:

a) numero di raccolta e data di iscrizione;

b) denominazione, sede, codice fiscale o partita Iva del contraente;

c) oggetto, tipologia e valore del contratto;

d) decorrenza e durata dell'affidamento;

e) operatori economici invitati e disertanti;

- f) indicazioni sull'esecuzione del contratto: esecuzione regolare e conforme o eventuali mancanze, irregolarità o comportamenti negativi.
3. I contratti devono essere iscritti nella Raccolta informatizzata entro e non oltre trenta giorni dal loro perfezionamento, con numerazione progressiva e con l'indicazione dei dati essenziali sopraelencati; il dirigente referente di ogni Raccolta cura la conservazione dei contratti in originale, in quanto essi, ai sensi dell'art. 100 regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, non devono mai essere oggetto di eliminazione.

Capo V.
ESECUZIONE DEI CONTRATTI

Art. 22.
Revisione prezzi

1. Il progettista definisce nel capitolato speciale o analogo elaborato progettuale la disciplina della revisione dei prezzi, da prevedere negli atti di gara e costituisce un adeguato accantonamento nella specifica voce del quadro economico dedicata alla revisione dei prezzi.
2. Il responsabile unico del progetto cura l'istruttoria e la conclude con propria relazione contenente proposta motivata di revisione.
3. Il dirigente responsabile con propria determinazione assume la decisione finale.
4. In caso di riduzione dei costi, la revisione è avviata d'ufficio dal responsabile unico del progetto.
5. Al fine di tutelare le micro e piccole imprese ed evitare ricadute negative sulla manodopera, nonché sulla regolare esecuzione del contratto, la stazione appaltante, in caso di ricorso al subappalto, verifica che nel relativo subcontratto sia inserita espressa clausola di revisione dei prezzi riferita alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto, in coerenza con quanto previsto dagli articoli 8 e 14 dell'allegato II.2-bis al codice. L'autorizzazione della stazione appaltante è espressamente riferita all'importo del contratto di subappalto, comprensivo dell'incremento derivante dall'eventuale revisione dei prezzi, senza necessità di autorizzazioni integrative.

Capo VI.
ALTRI CONTRATTI

Sezione I.
ALIENAZIONE DI BENI MOBILI COMUNALI
E DONAZIONI

Art. 23.
Beni oggetto di alienazione e principi

1. Possono essere oggetto di alienazione:
 - tutti i beni mobili, compresi quelli registrati, facenti parte del patrimonio del Comune di Forlì e debitamente inventariati risultanti obsoleti sulla base di valutazioni di convenienza economica o prestazionale, o non più rispondenti alle norme di sicurezza;
 - i beni di proprietà comunale provenienti dalla gestione degli oggetti rinvenuti sul territorio comunale non rivendicati né dal legittimo proprietario, né dal ritrovatore.
2. La vendita del bene deve avvenire nel rispetto dei criteri di trasparenza, assicurando adeguate forme di pubblicità, parità di trattamento e imparzialità, nonché nel rispetto dei principi generali

dell'ordinamento giuridico e contabile.

Art. 24.
Responsabile del procedimento

1. La responsabilità della procedura di alienazione è in capo al dirigente del servizio a cui è stata assegnata la gestione dell'inventario in cui rientra il bene oggetto di vendita.

Art. 25.
Determinazione del prezzo

1. Il prezzo base di vendita, tenuto conto della specifica categoria merceologica dei beni da alienare, potrà essere determinato alternativamente:

- da parte del servizio assegnatario del bene mediante stima valutativa, che dovrà attestare il relativo valore commerciale;
- per i beni di particolare complessità, con perizia estimativa da parte di soggetto esperto qualificato in materia, oppure avvalendosi di uffici di altre pubbliche amministrazioni o dell'Agenzia delle entrate;
- in base ai valori di riferimento reperibili sul mercato di beni aventi caratteristiche similari.

2. I beni, per ragioni di ordine economico o di maggiore efficienza ed efficacia della procedura di alienazione, potranno essere suddivisi in lotti. In tal caso, la stima del valore farà riferimento al valore complessivo della totalità dei lotti.

3. Il valore determinato ai sensi del comma 1 del presente articolo costituisce il prezzo di vendita rispetto al quale verranno effettuate le offerte.

4. Coloro che sono incaricati della stima non possono esercitare alcuna attività professionale o di consulenza in conflitto di interessi con i compiti propri dell'incarico ricevuto e sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di vendita.

Art. 26.
Procedure di alienazione

1. Il Comune procede all'alienazione dei beni mobili mediante l'indizione di gara informale previa pubblicazione di un avviso nelle forme indicate all'art. 27, che preveda la presentazione di offerte redatte su supporto cartaceo.

2. È ammessa la vendita mediante trattativa privata con un unico interlocutore nel caso in cui la gara informale sia andata deserta oppure qualora le particolari caratteristiche dei beni o valutazioni di ordine economico rendano tale scelta maggiormente conveniente. È ritenuta conveniente sotto il profilo economico la scelta della trattativa privata con un unico interlocutore nel caso di vendita di beni il cui valore è pari o inferiore a 5.000 euro.

3. I beni mobili non più utilizzabili per le esigenze funzionali dell'Amministrazione o posti fuori uso per cause tecniche, possono essere ceduti gratuitamente ad enti senza fini di lucro.

A puro titolo indicativo e non esaustivo si elencano di seguito gli enti possibili destinatari della cessione gratuita di beni mobili:

- Croce Rossa Italiana;
- istituzioni scolastiche;

- altre pubbliche amministrazioni;
 - organismi di volontariato di protezione civile iscritti negli appositi registri operanti in Italia e all'estero per scopi umanitari;
 - altri enti ed organismi la cui attività rientra tra quelle di pubblica utilità.
- Sono esclusi le associazioni e i movimenti politici e sindacali.

Art. 27.
Avviso pubblico

1. L'avviso pubblico di indizione della procedura di vendita deve contenere:

- la descrizione dei beni e del loro stato di conservazione, allegando anche la relativa documentazione fotografica;
- l'indicazione che i beni sono venduti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, con esonero da ogni garanzia per vizi o difetti;
- il prezzo stimato, i termini per il pagamento e le modalità per visionare i beni;
- le modalità di compilazione dei documenti, dichiarazioni e attestazioni richieste all'offerente, i termini di presentazione dell'offerta;
- le modalità di aggiudicazione;
- l'ammontare della cauzione, prevista per l'alienazione di beni di valore pari o superiore a 40.000,00 euro;
- la previsione dell'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
- la previsione che l'offerta sia almeno uguale al prezzo iniziale stimato;
- il periodo di validità dell'offerta;
- l'indicazione che le spese e gli adempimenti necessari per il trasporto ed eventuale smontaggio del bene, nonché gli eventuali costi per il passaggio di proprietà sono a carico dell'acquirente.

2. Viene ritenuta quale idonea forma di pubblicità, senza gravare l'Amministrazione di costi di pubblicazione, la pubblicazione dell'avviso sul sito istituzionale e all'albo pretorio on line per almeno 30 giorni consecutivi.

3. Il termine di cui al comma 2 può essere ridotto della metà in caso di comprovata e motivata urgenza.

4. Rimane ferma la possibilità di individuare forme di pubblicità diverse utilizzando uno o più quotidiani a diffusione locale e nazionale nel caso in cui il RUP ritenga che, in base alle caratteristiche e al valore del bene, nonché al mercato di riferimento, sia opportuno ampliare i canali di pubblicità nell'ottica del raggiungimento del maggior numero di offerenti.

5. Nell'ipotesi di cui al comma 4 tutte le spese di pubblicazione devono essere poste a carico dell'acquirente e di ciò deve essere prevista chiara e puntuale indicazione nell'avviso di indizione della procedura.

Art. 28.
Valutazione delle offerte

1. La valutazione delle offerte deve essere effettuata dal dirigente del servizio, come individuato all'art. 24, coadiuvato da un segretario verbalizzante, dipendente del medesimo servizio, la cui individuazione viene effettuata nel verbale delle operazioni di gara.

2. Il dirigente del servizio, come individuato all'art. 24, verificata la regolarità della documentazione amministrativa, ammette gli offerenti e quindi procede all'apertura delle buste contenenti le offerte recanti il prezzo e aggiudica il bene mobile al miglior offerente. Il prezzo a carico dell'offerente non può essere inferiore a quello posto a base di gara. Di tutte le operazioni svolte viene redatto apposito verbale, che non tiene luogo del contratto. Il passaggio di proprietà del bene avviene pertanto con la sottoscrizione del contratto/verbale di consegna, come indicato al

successivo art. 30, a seguito di aggiudicazione definitiva.

3. Nella vendita mediante trattativa privata con un unico interlocutore l'offerta è immediatamente vincolante per l'offerente ed ha validità di 180 giorni naturali e consecutivi dalla sua presentazione. Il dirigente del servizio, come individuato all'art. 24, valutata positivamente l'offerta approva l'alienazione con propria determinazione dirigenziale.

Art. 29.

Requisiti dell'acquirente

1. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di alienazione i soggetti, persone fisiche o operatori economici:

- che risultino interdetti, inabilitati o in liquidazione giudiziale; in caso di operatori economici, l'esclusione opera anche se è in corso la procedura per la dichiarazione della liquidazione giudiziale;

- a carico dei quali risultino condanne penali che comportino la perdita e la sospensione della capacità di contrarre con la pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 32 quater del codice penale.

2. I requisiti di cui al comma 1 devono essere autodichiarati dall'offerente nel rispetto delle modalità indicate nell'avviso di cui all'art. 27. Prima dell'aggiudicazione, il Comune procede alla verifica dei requisiti dichiarati dal miglior offerente, acquisendo le seguenti certificazioni/attestazioni da parte degli enti competenti:

a) estratto di nascita richiesto all'ufficiale di stato civile del comune di nascita del miglior offerente persona fisica;

b) certificato della cancelleria fallimentare presso il circondario del tribunale in cui ha sede legale l'operatore economico;

c) visura attestante l'iscrizione dell'operatore economico alla camera di commercio industria agricoltura artigianato oppure consultazione del sito verifichePA-InfoCamere;

d) certificato del casellario giudiziale rilasciato dalla procura presso il Tribunale di Forlì, anche mediante il programma Massive, e certificato delle sanzioni amministrative dipendenti da reato.

Art. 30.

Perfezionamento della vendita

1. L'indizione della gara informale o la trattativa privata intercosa non vincola ad alcun titolo il Comune, al quale rimane sempre riservata, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di non procedere alla vendita, in ogni momento fino alla stipula del contratto, senza che per questo l'offerente possa avanzare pretesa alcuna di risarcimento o indennizzo, né alcun'altra pretesa di sorta.

2. Per i beni mobili non registrati, il contratto di compravendita si perfeziona con la consegna del bene all'acquirente in seguito alla sottoscrizione di apposito verbale di cessione inserito nella raccolta dei contratti del servizio competente.

3. Per i beni mobili registrati il contratto è redatto per iscritto, ai fini della trascrizione al pubblico registro automobilistico tramite apposita modulistica, quindi inserito nella raccolta dei contratti del servizio competente.

4. L'acquirente, prima della sottoscrizione del contratto/verbale di consegna, dovrà provvedere al versamento del saldo del corrispettivo, comprensivo delle eventuali spese, con le modalità previste nella comunicazione inviata dall'Amministrazione comunale.

5. Il mancato perfezionamento dell'atto di vendita da parte dell'aggiudicatario, per cause a lui imputabili, nei termini e con le modalità indicate negli atti di alienazione, comporta la decadenza dell'aggiudicazione e l'incameramento dell'eventuale cauzione, salvo comunque il diritto al risarcimento del maggior danno.

Art. 31.
Donazioni

1. L'accettazione delle donazioni è disposta:

- a) con deliberazione del Consiglio comunale in caso di beni immobili;
- b) con deliberazione della Giunta comunale in caso di beni mobili, fatto salvo quanto indicato alla successiva lett. c);
- c) con atto del dirigente del servizio a cui verrà destinato il bene in caso di donazioni di beni mobili di modico valore. Le donazioni sono considerate di modico valore, anche in relazione alle condizioni economiche del donante ai sensi dell'art. 783 del codice civile, secondo motivata valutazione del dirigente del servizio interessato o apposita dichiarazione del donante. Sono comunque ritenute di modico valore le donazioni il cui ammontare sia contenuto entro l'importo di euro 10.000.

2. I relativi contratti sono stipulati:

- a) con atto pubblico notarile o atto pubblico amministrativo a rogito del Segretario generale nel caso di beni immobili;
- b) con atto pubblico amministrativo a rogito del Segretario generale nel caso di beni mobili di cui al comma 1, lett. b) del presente articolo.

3. Le donazioni di modico valore si perfezionano senza contratto, con la consegna della cosa donata al dirigente competente, il quale redige apposito verbale delle operazioni compiute, da trasmettere in copia all'ufficio addetto alla registrazione dei beni mobili nei relativi inventari.

Sezione II.
CONVENZIONI

Art. 32.

Convenzioni in generale

1. La convenzione è un contratto fra soggetti, pubblici o privati, che perseguono interessi convergenti e pertanto formalizzano la propria unità di intenti accordandosi sulle modalità di reciproca collaborazione e sui reciproci impegni per conseguire l'interesse congiunto.

2. Qualora la convenzione abbia quale contenuto lo svolgimento di un servizio e preveda un rimborso spese forfetario, equiparabile ad un corrispettivo, si applicano le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

3. La possibilità di individuazione diretta del soggetto contraente è limitata al caso in cui sia esclusa ogni forma di remunerazione delle attività oggetto della convenzione, essendo ammesso unicamente il rimborso delle spese a pie' di lista.

4. Per le convenzioni con le organizzazioni di volontariato e con le associazioni di promozione sociale iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore, si rinvia all'art. 56 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante "codice del Terzo settore". Tali convenzioni si ispirano al principio di sussidiarietà previsto dall'art. 118 della Costituzione.

Art. 33.
Convenzioni con enti del terzo settore

1. In attuazione dell'art. 56 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante Codice del terzo settore, con gli enti del terzo settore, iscritti da almeno sei mesi nel registro unico nazionale del terzo settore, possono essere concluse convenzioni finalizzate allo svolgimento di attività o servizi sociali di interesse generale. Deve trattarsi di attività rivolte alla collettività, non configurabili come attività strumentali alla pubblica amministrazione.
2. Il responsabile del procedimento per motivare tale scelta deve effettuare una valutazione dei benefici conseguibili dalla collettività in termini di maggior attitudine del sistema utilizzato a realizzare i principi di universalità, solidarietà, accessibilità, efficienza, economicità ed adeguatezza.
3. A livello procedurale l'Amministrazione approva con determinazione dirigenziale un avviso nel quale stabilisce finalità ed oggetto del procedimento, requisiti di partecipazione nel rispetto del principio di proporzionalità e ragionevolezza, l'esperienza richiesta in relazione all'attività da svolgere, le voci di spesa e relativi limiti ai fini del loro rimborso, nonché le modalità di svolgimento del monitoraggio, rendicontazione, controllo e valutazione degli esiti. Il citato avviso deve essere quindi pubblicato sul sito comunale e all'albo on line per almeno 15 giorni.
4. Le convenzioni di cui all'art. 56 del Codice del terzo settore possono essere concluse anche in esito ad un procedimento di coprogrammazione e coprogettazione. In tal caso oggetto del contratto è la realizzazione dell'intervento frutto della coprogettazione o della negoziazione.
5. Le convenzioni, basandosi su aspetti di comune interesse in assenza di un rapporto di corrispettività tra le prestazioni proprio dei contratti a titolo oneroso, riconoscono agli enti del terzo settore rimborsi spesa a copertura dei costi sostenuti e debitamente rendicontati. Non sono ammessi rimborsi forfettari.
6. Fermo restando quanto previsto al comma 5, la partecipazione del Comune può realizzarsi anche attraverso la messa a disposizione di locali, attrezzature, beni di consumo necessari al progetto, nonché attraverso contributi e agevolazioni tariffarie agli utenti erogate in base all'ISEE.

Art. 34.

Protocolli d'intesa

1. I Protocolli di intesa sono atti a contenuto generale cui di norma fanno seguito altri atti di natura negoziale.
2. I Protocolli di intesa hanno valore di indirizzo e sono finalizzati ad orientare le successive azioni su progetti condivisi dai soggetti pubblici o privati interessati dall'intervento.
3. I Protocolli di intesa sono approvati dalla Giunta comunale e firmati dal Sindaco. Tali atti vengono perfezionati tramite scrittura privata e, se conclusi tra pubbliche amministrazioni, sono esenti dall'imposta di bollo (art. 16, Tabella, Allegato B, D.P.R. n. 642/1972).

Capo VII.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 35.

Norme finali e abrogazioni

1. In caso di sopravvenuta abrogazione o modifica di disposizioni normative statali, comportante la semplificazione di oneri o procedure o la soppressione di vincoli o limiti, le norme del presente regolamento basate sulle predette disposizioni normative statali sono disapplicate, fermo restando l'integrale rispetto delle norme statali sopravvenute.

2. A fini di snellimento operativo e per assicurare il buon andamento dell'ente, il dirigente del Servizio contratti può emanare disposizioni interpretative ed applicative del presente regolamento, sia relativamente alla fase di affidamento che a quella di esecuzione dei contratti.

3. A decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento, è abrogato il regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Forlì, approvato con deliberazione del Consiglio comunale 13 luglio 2020, n. 55.